Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 novembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880.
Istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi » . . . . Pag. 5317

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 1881.
Assunzione di 55 tecnici avventizi per la esecuzione dei lavori della litoranea libica . . . . Pag. 5318

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882.
Riordinamento della Regia scuola di recitazione in Roma . Pag. 5319

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883.
Modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura . Pag. 5319

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1884.
Istituzione di posti di capo agente tecnico nei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dell'aeronautica. Pag. 5320

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. 1885.
Approvazione degli elenchi A e B dei decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno (elenco A) o non si deve fare alcuna inserzione nella Raccolta stessa (elenco B) . . . . Pag. 5320

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. 1886.
Prelevamento di L. 450.000 dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale dello stato di previsione dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1935-36 . Pag. 5321

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 novembre 1935-XIV.
Nomina del capo dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi. Pag. 5321

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1935-XIV.
Norme concernenti la vendita di oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere . . . . Pag. 5321

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1935-XIV.
Revoca di restrizioni e di limitazioni all'esercizio venatorio in Sardegna. Pag. 5321

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1935-XIII.
Revoca di divieto di caccia in provincia di Firenze . . Pag. 5321

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1935-XIII.
Sostituzione del liquidatore della Cooperativa agricola « La Combattente » di Ramacca (Catania) . . . . Pag. 5322

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze:

R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1685, relativo alle esenzioni fiscali degli atti occorrenti per la cessione dei crediti e per il cambio dei titoli esteri . . . . Pag. 5322

R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, sulla cessione obbligatoria dei crediti all'estero e sul cambio obbligatorio in buoni del Tesoro 5 per cento dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed enti italiani . . . . Pag. 5322

R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1707, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica . Pag. 5322

R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1708, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli . . . Pag. 5322

Ministero degli affari esteri: R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, numero 1847, relativo all'approvazione della Convenzione monetaria fra il Regno d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 15 giugno 1935 . . . . Pag. 5322

Ministero delle corporazioni: R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, concernente l'istituzione di un Ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani » (A.CA.I.) con sede in Roma . . Pag. 5322

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 5322

Diffida per cambio di titolo del prestito redimibile 3,50 % . Pag. 5322

Diffida per conversione di titolo di rendita consolidato 5 % . Pag. 5322

Banca d'Italia: Situazione al 10 ottobre 1935-XIII . . . Pag. 5323

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione . . . Pag. 5324

Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di Cooperativa. Pag. 5324

Ministero degli affari esteri: Comunicato . . . . . Pag. 5324

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Approvazione della tabella di classificazione del vincitore del concorso ad un posto di ispettore tecnico industriale nell'Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e di pena. Pag. 5324

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880.

Istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 8 giugno 1925, n. 969;
Visto il R. decreto 1° aprile 1935, n. 412;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di istituire, alla dipendenza del Ministero delle corporazioni, l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Presso il Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria), è istituito l'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali) sotto la denominazione di « Ufficio speciale dei combustibili liquidi ». Il capo dell'Ufficio è nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, fra i funzionari di ruolo — gruppo A — del Ministero stesso.

Art. 2. — L'Ufficio speciale dei combustibili liquidi ha il compito di:

a) determinare il fabbisogno nazionale complessivo degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, ivi comprese le neces-

sità del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Marina mercantile e delle Ferrovie dello Stato;

b) stabilire l'ordine di preferenza secondo la natura dei consumi e fissare le quantità di oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere da distribuire, in relazione alle disponibilità, alle varie Amministrazioni statali ed Enti pubblici ed ai privati; in ogni caso dovrà essere data l'assoluta precedenza al fabbisogno delle Amministrazioni militari;

c) studiare e coordinare le possibilità di approvvigionamento dalle varie fonti estere e nazionali degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere;

d) organizzare all'estero il servizio di informazioni e quello di acquisto dei prodotti suindicati;

e) provvedere, d'accordo od a mezzo degli Enti, Amministrazioni ed Uffici competenti, ad assicurare il servizio dei trasporti marittimi e terrestri (ferroviari ed automobilistici), quello di ricevimento nei porti e quello di custodia degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere;

f) provvedere a mezzo degli organi competenti al fabbisogno di fusti metallici necessari per la distribuzione;

g) organizzare ed assicurare il controllo delle scorte di riserva obbligatorie;

h) fissare i prezzi di cessione di ciascuna specie di prodotto, anche, se del caso, secondo le singole categorie di consumatori.

Oltre ai còmpiti su specificati, l'Ufficio speciale deve provvedere a quant'altro ha riferimento all'approvvigionamento degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, esteri e nazionali, ed alla loro distribuzione.

Art. 3. — Il capo dell'Ufficio speciale combustibili liquidi è alla dipendenza del Ministro per le corporazioni, ed è coadiuvato da un Comitato consultivo, nel quale saranno rappresentati i Ministeri delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle comunicazioni, il Commissariato generale delle fabbricazioni di guerra, la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa, l'Azienda generale italiana petroli e l'Azienda italiana petroli Albania.

Il Comitato consultivo è convocato e presieduto dal capo dell'Ufficio speciale.

Il parere del Comitato consultivo è obbligatorio sulle materie di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, e facoltativo in ogni altro caso.

Art. 4. — Per l'esecuzione delle proprie decisioni l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi ha facoltà di avvalersi di una o più organizzazioni industriali e commerciali esistenti in Paese, le quali, pertanto, diventano suoi organi esecutivi.

Ove se ne ravvisi l'opportunità, i rapporti di servizio e quelli economici fra l'Ufficio speciale e gli organi esecutivi di cui sopra, potranno essere determinati con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, su proposta del capo dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi.

Per l'acquisto e la conservazione degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere occorrenti ai bisogni della Regia marina, l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi si avvale dell'organizzazione dell'opera e dei mezzi dell'Amministrazione militare marittima.

Art. 5. — Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessa il libero commercio di tutti gli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, anche se destinati al rifornimento di navi mercantili ed al consumo nella zona del Carnaro o nel territorio di Zara. È fatta eccezione per la vendita al minuto nella misura che sarà indicata con decreto del Ministro per le corporazioni.

La vendita di tali prodotti sarà continuata da parte delle ditte interessate (esercenti di raffinerie di oli minerali titolari di licenze generali di importazione, grossisti, ecc.), sotto il controllo dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi e con le modalità e condizioni che saranno stabilite dall'Ufficio speciale stesso.

Il Ministro per le corporazioni, su proposta del capo dell'Ufficio speciale, per assicurare l'approvvigionamento e la distribuzione degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, può anche procedere per via di requisizione.

Art. 6. — L'Ufficio speciale dei combustibili liquidi mantiene rapporti con tutte le pubbliche Amministrazioni interessate, al fine di ottenerne la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 7. — Per il funzionamento dell'Ufficio speciale sarà provveduto, di massima, con personale del Ministero delle corporazioni e con personale militare.

Presso l'Ufficio speciale suddetto potrà essere anche comandato personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato e ad Enti comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato, d'accordo con le Amministrazioni ed Enti stessi.

Con decreto del Ministro per le corporazioni possono essere inoltre assunte in servizio presso l'Ufficio speciale medesimo persone che abbiano speciale competenza nell'industria e nel commercio degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere.

Per i còmpiti da svolgere all'estero, l'Ufficio speciale potrà avvalersi, oltre che degli organi, enti, rappresentanze e delegazioni italiane all'estero anche dell'opera di esperti e di missioni speciali.

Gli emolumenti e le competenze spettanti al personale degli enti di cui al secondo comma, saranno a carico degli enti stessi, quelli invece spettanti al personale di cui al terzo e quarto comma saranno stabiliti di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 8. — Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio speciale si provvede con apposito stanziamento da iscriversi con decreto del Ministro per le finanze, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 4 e dal terzo comma dell'art. 5, i fondi occorrenti per la gestione saranno fatti affluire ad una contabilità speciale intestata all'Ufficio speciale ed aperta presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma.

Le modalità di gestione per tale contabilità speciale saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni.

L'entità delle somministrazioni sarà stabilita dal Ministero delle finanze d'accordo col Ministero delle corporazioni, che inoltrerà le richieste, prospettando le necessità.

Art. 9. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, finanze, guerra, marina, aeronautica, comunicazioni, sarà determinato l'ordinamento dell'Ufficio speciale e quant'altro possa occorrere per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 10. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 24 — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 1881.

Assunzione di 55 tecnici avventizi per la esecuzione dei lavori della litoranea libica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1935, n. 545, che autorizza la spesa di L. 103.000.000 per il completamento della strada litoranea libica fra il confine tunisino e quello egiziano e l'assunzione di 20 impiegati provvisori per la sorveglianza e contabilità dei lavori;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare il numero degli impiegati provvisori occorrenti per l'esecuzione delle opere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il numero degli impiegati provvisori da assumere in servizio per la sorveglianza e la contabilità dei lavori della litoranea libica di cui al R. decreto-legge 14 marzo 1935, n. 545, in eccedenza alla dotazione di personale stabilita in base agli articoli 3 e 5 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 355, è elevato a 55 unità, fermi restando le modalità ed il trattamento economico ivi previsti.

La spesa del personale dovrà gravare sui fondi assegnati per la costruzione della litoranea.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 17. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882.

Riordinamento della Regia scuola di recitazione in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;
Veduto il Nostro decreto 9 dicembre 1923-II, n. 2850;
Veduto il Nostro decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Veduto il Nostro decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 505;
Veduto il Nostro decreto 28 aprile 1927-V, n. 801;
Veduto il Nostro decreto 26 maggio 1932-X, n. 835;
Veduto il Nostro decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1757;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerata l'assoluta ed urgente necessità di dare un nuovo ordinamento alla Regia scuola di recitazione « Eleonora Duse » di Roma;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e con quello per la stampa e la propaganda;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La Regia scuola di recitazione di Roma è trasformata in Regia accademia di arte drammatica, la quale ha il fine di formare attori e registi del teatro drammatico.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto all'approvazione dello statuto della Regia accademia.

Art. 2. — La tabella organica del personale insegnante dei Regi conservatori di musica e della Regia scuola di recitazione, approvata con Nostro decreto 26 maggio 1932-X, n. 835, è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto-legge.

Art. 3. — Il direttore insegnante di regia e gli insegnanti di recitazione e di storia del teatro drammatico sono assunti in seguito a pubblico concorso, o per nomina senza concorso, secondo le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione artistica.

A parità di condizione è preferito il più giovane, salve le altre preferenze previste per le ammissioni ai pubblici impieghi dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Quando manchi il titolare del posto di direttore ed insegnante di regia, il Ministro per l'educazione nazionale può affidare, per incarico, la direzione ad uno degli insegnanti di recitazione.

Agli altri insegnamenti dell'Accademia si provvede per incarico.

Agli insegnanti incaricati possono essere assegnate retribuzioni superiori a quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per gli istituti d'istruzione artistica, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4. — Sono istituite presso la Regia accademia di arte drammatica 24 borse di studio.

Tali borse si conseguono in seguito a pubblico concorso per esami, con le norme che saranno stabilite dal Ministro per l'educazione nazionale nel relativo bando.

Dodici borse di studio sono di L. 800 mensili ciascuna, per otto mesi, e destinate nel numero di sei ad allievi maschi, e nel numero di sei ad allieve, aventi la famiglia con residenza fuori di Roma. Le altre borse sono di L. 400 mensili ciascuna, per otto mesi, e destinate nella detta proporzione ad allievi ed allieve le cui famiglie abbiano la residenza in Roma.

Il godimento delle borse di studio cessa per gli allievi e le allieve che non conseguano una votazione media di almeno otto decimi, e non siano esemplari per frequenza, diligenza e moralità.

Art. 5. — I tre allievi che conseguiranno con le migliori classificazioni il diploma di licenza della Regia accademia d'arte drammatica avranno il diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato.

Art. 6. — Per l'attuazione del presente provvedimento è autorizzato l'aumento di spesa di L. 334.000 per l'esercizio 1935-36 e di L. 264.000 per gli esercizi successivi.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7. — Nella prima attuazione del presente decreto, il direttore ed i professori del ruolo ora in vigore per la Regia scuola di recitazione, potranno essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, ancorchè non abbiano raggiunto il limite di età stabilito dall'art. 8 del Nostro decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565.

Al personale collocato a riposo o dispensato dal servizio, ai sensi della disposizione del comma precedente, si applicano le norme del Regio decreto-legge sopra citato. In favore del personale che non abbia raggiunto i 65 anni di età non può tuttavia computarsi, agli effetti del trattamento di quiescenza, oltre gli anni di effettivo servizio, un periodo di tempo superiore a quello massimo stabilito dall'art 9, comma 1°, del Regio decreto-legge già ricordato.

Il personale di cui sopra, che sia conservato in servizio, sarà inquadrato nel nuovo ruolo della Regia accademia di arte drammatica.

Art. 8. — Gli allievi della soppressa Regia scuola di recitazione hanno facoltà di continuare gli studi nella Regia accademia di arte drammatica ed obbligo, nel caso, di frequentare tutti gli insegnamenti.

Nei primi due anni scolastici di applicazione del presente decreto essi dovranno, però, per le materie di nuova istituzione, sostenere l'esame soltanto sui programmi d'insegnamento svolti nella classe frequentata.

Art. 9. — Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con quelle del presente decreto-legge.

Art. 10. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 13. — MANCINI.

TABELLA.

Personale insegnante dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia di arte drammatica.

Grado	GRUPPO A.	N. dei posti
5°	Direttore di 1ª classe	5
6°	Direttore di 2ª classe	2
Grado iniziale		
7°	Professore di 1ª classe	9
7°	Maestro primario di recitazione della Regia accademia d'arte drammatica	1
8°	Professore di 2ª classe	—
9°	Professore di 3ª classe	32 (1)
9°	Bibliotecario	3
9°	Maestro primario	1
10°	Professore di 4ª classe	68
11°	Professore di 5ª classe	70
		191

Grado	GRUPPO B.	
10°	Maestro aggiunto	1

(1) Uno dei quali avente carattere transitorio, ai sensi del R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1757.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883.

Modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi ad operazioni di credito in favore dell'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successivamente modificato col R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Veduta la legge 30 maggio 1932, n. 635, relativa alla cancellazione dei privilegi e di ipoteche iscritte a garanzia di operazioni di credito agrario;
Veduto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario approvato col R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di recare opportune modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni di carattere tributario riferentisi alle operazioni di credito in favore dell'agricoltura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le agevolazioni tributarie previste dal R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successivamente modificato col R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè la riduzione a metà delle ordinarie tasse di bollo, registro ed ipotecarie escluse quelle sulle cambiali, prevista dal secondo comma dell'art. 25 del testo unico delle leggi sul credito agrario approvato col R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, si applicano anche nel caso in cui i prestiti agrari di esercizio siano assistiti da garanzia ipotecaria.

Art. 2. — Le operazioni di sconto del contributo statale previsto a favore degli agricoltori, associazioni ed enti benemeriti dell'agricoltura dall'art. 4 del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le operazioni di finanziamento eventualmente necessarie ad integrare le disponibilità ricavate dal contributo medesimo, altrimenti insufficienti al riassetto delle aziende beneficate, godono delle stesse agevolazioni tributarie stabilite a favore delle diverse specie di istituti autorizzati a compierle.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano anche agli atti anteriormente stipulati solo ed in quanto diano luogo ad ulteriore pagamento di tasse. Le tasse già percette non saranno restituite.

Art. 3. — L'articolo unico della legge 30 maggio 1932, n. 635, è modificato nel modo seguente:

« Gli atti di consenso e le formalità ipotecarie per la cancellazione del privilegio convenzionale agrario e delle ipoteche in genere iscritte a garanzia di operazioni di credito agrario dagli istituti di credito agrario o dagli enti autorizzati a compiere operazioni di credito agrario, godono delle stesse agevolazioni tributarie previste per i corrispondenti atti costitutivi del privilegio e delle ipoteche medesime ».

Art. 4. — E' tolta la limitazione di tempo introdotta dal 1° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, rimanendo sempre applicabile la riduzione a metà delle ordinarie tasse di bollo, registro ed ipotecarie prevista dal 2° comma dell'art. 25 del testo unico delle leggi e decreti sul credito agrario approvato col R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, esclusi i privilegi concernenti le cambiali.

Art. 5. — Gli atti giudiziari promossi dagli istituti esercenti il credito agrario non sono compresi nel privilegio tributario da essi goduto.

Art. 6. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. **1884.**

Istituzione di posti di capo agente tecnico nei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1935, n. 13, che istituisce, tra l'altro, un posto di capo agente tecnico in taluni ruoli di agenti tecnici;

Visti i Regi decreti 3 dicembre 1934, n. 2032, e 27 dicembre 1934, n. 2162, con i quali sono stati istituiti nei ruoli del personale subalterno del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'aeronautica, rispettivamente, due posti e tre posti di agente tecnico;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e nell'analogo ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'aeronautica è soppresso un posto di agente tecnico e ne è istituito uno di capo agente tecnico, col trattamento economico stabilito dal R. decreto 21 gennaio 1935-XIII, n. 13.

Le promozioni da agente tecnico a capo agente tecnico sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione agli agenti tecnici che abbiano compiuto in questo ultimo grado ed in quelli di usciere capo e di primo commesso almeno quattro anni di effettivo servizio complessivo.

Art. 2. — Nella prima attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del citato R. decreto 21 gennaio 1935, n. 13.

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. **1885.**

Approvazione degli elenchi A e B dei decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno (elenco A) o non si deve fare alcuna inserzione nella Raccolta stessa (elenco B).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del regolamento, approvato con R. decreto 2 settembre 1932-X, n. 1293, per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931-IX, n. 1256, riguardante la promulgazione e la pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' approvato l'annesso elenco *A*, firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per gli affari esteri, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Art. 2. — E' del pari approvato l'annesso elenco *B*, firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, i quali non devono essere inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Art. 3. — Il presente decreto abroga quello in data 28 dicembre 1911, n. 1445, sulla stessa materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 21. — MANCINI.

Elenco A dei decreti Reali che debbono essere inseriti per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale.

1° Istituzione o soppressione dei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.

2° Istituzione o soppressione di Regie scuole all'estero.

3° Acquisto e alienazione di fabbricati o di terreni all'estero di proprietà dello Stato.

4° Durata dei corsi e programmi delle Regie scuole medie e professionali all'estero, ovvero che modificano per tali scuole i programmi delle scuole di pari grado del Regno.

5° Indicazione delle Amministrazioni e degli Enti presso i quali possono essere destinati a prestare servizio funzionari.

6° Erezione di Enti morali e approvazione dei relativi statuti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.

Elenco B dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

1° Nomine, promozioni, destinazioni, trasferimenti, collocamenti a disposizione, in aspettativa, in disponibilità, a riposo, dimissioni, dispensa dal servizio, sospensioni, revoca dall'impiego, destituzione.
2° Concessioni di onorificenze ed eventuale revoca di esse.
3° Rettifiche di cognomi o nomi ed aggiunta di cognomi e di titoli nobiliari concernenti funzionari dell'Amministrazione degli affari esteri.
4° Assenso a matrimoni di funzionari della carriera diplomatica-consolare ed in genere di prima categoria del Regio Ministero degli affari esteri.
5° Costituzione e scioglimento di Commissioni con incarichi determinati e nomine ed esoneri di membri delle Commissioni stesse.
6° Decisioni relative a ricorsi al Re in via straordinaria.
7° Autorizzazioni per accettazione di lasciti e di doni.
8° Autorizzazione a presentare al Parlamento disegni di legge o a ritirarli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. 1886.
Prelevamento di L. 450.000 dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale dello stato di previsione dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1935-36.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;
Visto l'art. 6 della legge 29 aprile 1935, n. 603, che ha approvato il bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1935-36;
Ritenuto che, sul fondo di riserva inscritto al capitolo 31 del bilancio medesimo, per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è disponibile l'intero stanziamento di L. 800.000;
Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, inscritto al capitolo 31 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio 1935-36, è autorizzato il prelevamento di L. 450.000 che vengono assegnate ai seguenti capitoli dello stato di previsione stesso:

Cap. 24 — Spese di liti ed arbitraggi	+ L.	20.000
Cap. 25 — Spese casuali	+ »	30.000
Cap. 26 — Contributo alla Cassa mutuo soccorso fra cantonieri ed al fondo massa vestiario	+ »	50.000
Cap. 27 — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri ed ai loro superstiti (Spese fisse)	+ »	150.000
Cap. 29 — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile al personale della Milizia nazionale della strada ed ai loro superstiti (Spese fisse)	+ »	40.000
Cap. 29-*bis* (di nuova istituzione) — Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale della Milizia nazionale della strada	+ »	10.000
Cap. 35 — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, strumenti, macchine calcolatrici e da scrivere e per spese varie	+ »	50.000
Cap. 36 — Assegnazione straordinaria per completare l'impianto e l'equipaggiamento della Milizia della strada	+ »	100.000
	L.	450.000

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento, unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda statale della strada, per l'esercizio finanziario 1935-36.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 23. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 novembre 1935-XIV.
Nomina del capo dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi;

Decreta:

Articolo unico. — Il gr. uff. dott. Ernesto Santoro, direttore generale dell'industria, è nominato, con la data del presente decreto, capo dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1935 - Anno XIV

(5833) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1935-XIV.
Norme concernenti la vendita di oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente la istituzione dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi;
Su proposta del capo dell'Ufficio predetto;

Decreta:

Art. 1. — Dalla data del presente decreto, e fino a nuova disposizione, gli esercenti di raffinerie di oli minerali, i titolari di licenze generali di importazione, i grossisti, ecc., possono effettuare vendite e consegne solo ai loro abituali clienti e per quantitativi mensili di oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere non superiori a quelli venduti e consegnati nello stesso mese dell'anno precedente.

Art. 2. — La benzina e le miscele carburanti contenenti benzina possono essere vendute ai diretti consumatori soltanto a mezzo di distributori automatici a contatore, fissi o mobili, il cui impianto ed esercizio sia stato autorizzato a norma delle leggi vigenti.

L'erogazione dei carburanti anzidetti dai distributori deve essere fatta solo nei serbatoi degli automezzi, essendo vietata la consegna in imballaggi di qualsiasi specie.

Art. 3. — Le limitazioni di cui sopra, fino a nuova disposizione, non si applicano per le vendite e consegne al Corpo diplomatico, ad enti ospedalieri e di cura, agli stabilimenti industriali per le proprie lavorazioni, alle navi e natanti in genere per le loro provviste di bordo, alle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, agli enti statali.

Le limitazioni anzidette non sono applicabili pure ai rifornimenti delle isole, esclusa la Sicilia.

Art. 4. — I trasgressori delle norme contemplate dal presente decreto sono passibili della revoca delle concessioni e licenze agli stessi rilasciate, salva ogni altra sanzione prevista dalle norme in vigore.

Roma, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(5838)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1935-XIV.
Revoca di restrizioni e di limitazioni all'esercizio venatorio in Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il precedente decreto 15 luglio u. s., concernente il calendario venatorio per l'annata 1935-36;

Decreta:

La restrizione disposta con l'art. 2, comma 5, del citato decreto Ministeriale 15 luglio u. s., relativamente alla caccia alla pernice in Sardegna è revocata.

Parimenti è revocato l'art. 4 dello stesso decreto, recante limitazioni nella esportazione della selvaggina nobile stanziale dalla Sardegna.

Il presente decreto ha immediata esecuzione.

Roma, addì 4 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(5840)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1935-XIII.
Revoca di divieto di caccia in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 3 settembre 1935 con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, in alcune zone della provincia di Firenze;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze, contenuta nella lettera 21 ottobre 1935-XIII, n. 6510-*E;*

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 settembre 1935, relativo alla 5ª Zona (comune di Firenzuola) delimitata come appresso, è revocato.

5ª *Zona, comune di Firenzuola.* — Nella località detta Ployo per i terreni compresi tra il fiume Riateri il fiume Santerno, la strada provinciale Imolese, la via vicinale che dalla località Violla conduce per il poggio di Casanuova alla Casa Bruciata fino all'incontro col Riateri.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII

(5841) *Il Ministro*: Rossoni.

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1935-XIII.

Sostituzione del liquidatore della Cooperativa agricola « La Combattente » di Ramacca (Catania).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera 5 settembre 1935, n. 51051, di S. E. il Prefetto di Catania;

Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cooperativa agricola « La Combattente » di Ramacca (Catania) si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;

Decreta:

In sostituzione del dott. Fortunato Calcagno, liquidatore della Cooperativa agricola « La Combattente » di Ramacca (Catania), è nominato liquidatore della Cassa medesima l'avv. Antonino Santagati, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

(4599) *Il Ministro*: Rossoni.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 2 novembre 1935-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1685, relativo alle esenzioni fiscali degli atti occorrenti per la cessione dei crediti e per il cambio dei titoli esteri.

(5843)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che, in data 2 novembre 1935-XIV, S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, sulla cessione obbligatoria dei crediti all'estero e sul cambio obbligatorio in buoni del Tesoro 5 per cento dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero di proprietà di cittadini ed enti italiani.

(5844)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 24 ottobre 1935-XIII, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1707, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica.

(5846)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 24 ottobre 1935-XIII, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1708, con il quale è stato modificato il trattamento doganale dei feltri per cappelli.

(5847)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 5 novembre 1935 un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1847, relativo all'approvazione della Convenzione monetaria fra il Regno d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 15 giugno 1935.

(5845)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota 27 ottobre 1935-XIII, n. 8479, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1935-XIII, concernente l'istituzione di un Ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani » (A. CA. I.) con sede in Roma.

(5835)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 novembre 1935-XIV, n. 232

S. U. A. (Dollaro)	12,84
Inghilterra (Sterlina)	60,75
Francia (Franco)	81,25
Svizzera (Franco)	401 —
Argentina (Peso carta)	3,35
Belgio (Belga)	2,086
Canadà (Dollaro)	12,225
Cecoslovacchia (Corona)	51,17
Danimarca (Corona)	2,715
Germania (Reichsmark)	4,9456
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,3472

Polonia (Zloty)	233 —
Spagna (Peseta)	168,70
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	69,875
Id. 3,50 % (1902)	67,25
Id. 3 % lordo	48,425
Prest. redim. 3,50 % - 1934	66,725
Obbl. Venezie 3,50 %	77,90
Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	94,425
Id. id. 5 % - Id. 1941	94,425
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	81,325
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	84,725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per cambio di titolo del prestito redimibile 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 1

E' stato presentato, per il cambio con il corrispondente titolo del prestito redimibile 3,50% il certificato di rendita cons. 5% numero 181849 di annue L. 30 intestato a Sottilotta Grazia fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Scappatura Angela, domiciliata a Reggio Calabria.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 26 agosto 1935 - Anno XIII

(3204) *Il direttore generale*: Ciarrocca.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di titolo di rendita consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 23.

E' stata chiesta la conversione nel Prestito redimibile 3,50% - 1934, della rendita cons. 5 % n. 84041 di L. 255 annue, intestata a Tesoriero Salvatore di Giovanni, domiciliato in New York.

Essendo stato presentato il relativo certificato di rendita senza il mezzo foglio in cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio di ricevute.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione (art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico).

Roma, addì 26 agosto 1935 - Anno XIII

(3203) *Il direttore generale*: Ciarrocca.

BANCA D'ITALIA

Capitale nominale L. 500.000.000 - Versato L. 300.000.000

Situazione al 10 ottobre 1935 (XIII)

ATTIVO.

ATTIVO			Differenze con la situazione 30-9-1935-XIII (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		4.025.363.430,72	— 226.040
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	412.641.295,53		+ 0.161
Buoni del Tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . . . »	—		—
		412.641.295,53	+ 20.161
Riserva totale . . . L.		4.438.004.726,25	— 205.879
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		482.445.690,54	+ 29.091
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		4.552.858.687,65	— 6.721
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		26.717.202,20	+ 1.048
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	3.242.010.309,54		+ 235.920
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	694.081,15		—
		3.242.704.390,69	+ 235.920
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.382.057.701,57	— 102
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . . L.	67.884.276,15		+ 2.261
altri . . . . »	62.918.664,98		+ 357
		130.802.941,13	+ 2.618
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		155.684.812,85	—
Istituto per la ricostruzione industriale Sezione smobilizzi industriali . . . . »		844.948.287 —	— 310
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito Fondiario . . . . L.	80.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli Azionisti . . . . . . »	160.379.264,53		— 50
Debitori diversi . . . . »	1.514.026.927,39		— 140.471
		1.736.891.191,92	— 140.521
Spese . . . . L.		85.228.644,91	+ 586
L.		19.051.187.381,71	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		38.325.171.838,65	+ 1.734.503
L.		57.376.309.220,36	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		375.244.452,04	— 60
TOTALE GENERALE . . . L.		57.751.553.672,40	

PASSIVO.

PASSIVO			Differenze con la situazione 30-9-1935-XIII (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		15.427.071.550 —	+ 153.637
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		526.118.251,96	— 60.113
Depositi in conto corrente . . . . »		492.395.565,72	— 3.919
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . L.		16.745.585.367,68	+ 89.605
Capitale . . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . . »		125.681.915,13	+ 18.645
Conto corrente del Regio tesoro vincolato . . . . »		276.433.679,97	— 196.063
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito Pubblico interno — conto corrente . . . . »		4.246.841,19	+ 5
Partite varie			
Riserva speciale di proprietà degli Azionisti . . . . L.	160.685.094,45		+ 61
Fondo speciale Azionisti investito in immobili per gli uffici . . . . . »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . . »	837.085.319,78		— 1.626
		1.043.770.414,23	— 1.565
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		222.919.163,51	+ 5.053
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		—	—
L.		19.051.187.381,71	
Depositanti . . . . »		38.325.171.838,65	+ 1.734.503
L.		57.376.309.220,36	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		375.244.452,04	— 60
TOTALE GENERALE . . . L.		57.751.553.672,40	

Saggio normale dello sconto 5 % (dal 9 settembre 1935-XIII)

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 26,50 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 26,09 %.

Il Governatore: V. AZZOLINI

p. Il Capo Servizio Ragioneria: G. PIERINI

(4525)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 14).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	577533	2100 —	Accame Vincenzo fu Pietro, dom. a Pietra Ligure (Genova); con usufrutto a *Goggioso Maddalena* fu Pier Francesco, ved. di Accame Pietro, dom. a Pietra Ligure (Genova).	Intestata come contro; con usufrutto a *Gogioso Maria-Maddalena* fu Pier Francesco, ved. ecc., come contro.
3,50 % redim. (1934)	168462	129,50	Moro Claudio fu *Giuseppe*, dom. a Galignano (Cremona).	Moro Claudio fu *Giovanni*, dom. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	546738	77 —	Colombo *Alessandro* di Carlo, dom. a Möllbrücken (Karinzia), ipotecata.	Colombo *Domenico-Alessandro* di Carlo, dom. come contro, ipotecata.
»	581137	105 —	Micheletta Pietro fu Giovanni Battista, dom. a Susa (Torino); con usufrutto vitalizio a Beltramo *Giovanna* fu Marco, ved. di Destefanis Giuseppe, dom. a Torino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Beltramo *Maria-Giovanna* fu Marco, ved. ecc., come contro.
»	581138	105 —	Micheletta Lodovico fu Giovanni Battista, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	521802 596112	59,50 185,50	*Odiard* Pietro fu Giuseppe, dom. a Meana di Susa (Torino).	*Odiardo* Pietro fu Giuseppe, dom. come contro.
3,50 % Redim. (1934)	79704 79707 79735	875 — 1050 — 175 —	*Biasi Francesco-Donato* fu Antonio, dom. a Marcellinara (Catanzaro).	*Donato-Biasi* Francesco fu Antonio, dom. come contro. me contro.
»	158397	525 —	*Biasi* Francesco fu Antonio, dom. come la precedente.	
»	411160	280 —	*Manzaniello* Maria-Grazia fu Tommaso, nubile, dom. a Montefusco (Avellino).	*Manganello* Maria-Grazia fu Tommaso, nubile dom. come contro.
»	371167 383429	70 — 3,50	Liccione *Teresina* fu Leonardo, moglie a Carulli Enrico, dom. a Spinazzola (Bari).	Liccione *Anna-Rosa-Teresa* fu Leonardo, moglie ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	837500	864,50	Compagnia Anonima di Assicurazione di Torino, con domicilio in Torino; con usufrutto vitalizio a Pera *Giuseppina* fu Giovanni Bernardo, nubile, dom. a Torino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Pera *Giuseppina-Maddalena* fu *Bernardo*, nubile, dom. a Torino.
3,50 % Redim. (1934)	234090 234091	21 — 21 —	*Zaini Giovanni* *Zaini Giuseppe* fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Rossi Angela fu Giuseppe, dom. a Boltiere Bergamo).	*Diani Giuseppina Assunta* *Diani Giovanni Battista* fu Giovanni, minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	360506	87,50	Forestiero *Catterina* di Carlo, moglie di Malano *Domenico*, dom. a Torre Pellice (Torino).	Forestiero *Maria-Teresa-Catterina*, moglie di Malano *Giovanni-Domenico*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(4511) Roma, addì 19 ottobre 1935 - Anno XIII *Il direttore generale*: CAROCCA.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « Fanese » fra pescatori, con sede in Fano, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge, con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(4609)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato.

L'Accordo internazionale di Roma del 31 marzo 1934 concernente l'adozione di disposizioni particolari per il trasporto di merci per ferrovia con lettera di vettura all'ordine è stato finora ratificato, in via diplomatica, dagli Stati seguenti e nella data per ciascuno di essi indicata:

Ungheria . . . . . . 12 settembre 1933
Italia . . . . 25 settembre 1935

Hanno aderito all'Accordo stesso la Spagna il 13 novembre 1934 e la Grecia il 21 ottobre 1935.

(5848)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione del vincitore del concorso ad un posto di ispettore tecnico industriale nell'Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1935 registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1935, registro 7, foglio 185, con cui è stato indetto un concorso per titoli scientifici e pratici pel conferimento di un posto di ispettore tecnico industriale nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Letti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 30 settembre 1935 registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1935, registro 10 foglio 315;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella di classificazione del vincitore del concorso ad un posto di ispettore tecnico industriale nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena:

1° Varetti comm. ing. Carlo Vittorio.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 30 ottobre 1935 - Anno XIV

(5836) *Il Ministro*: SOLMI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.